



COMUNE DI LIMANA

ORDINANZA

N. 92	OGGETTO: REGOLAMENTAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE NEL CORSO DELLA 1° EDIZIONE DELLA MANIFESTAZIONE "BICCICHETTI PEDALA E GUSTA".
Data: 27/07/2026	
	AREA: Polizia Locale

IL SINDACO

VISTA la richiesta sottoscritta dal Presidente dell'associazione Pro Loco di Limana ed assunta al prot. N°8593 in data 27/07/2026, intesa ad ottenere alcune limitazioni alla circolazione stradale ed alla sosta, sulle strade comunali ed aree interessate dallo svolgimento della 1^ edizione della manifestazione "Bicichetti pedala e gusta", prevista per il giorno 29/07/2026;

VISTO che per la manifestazione in oggetto è pervenuta la richiesta di utilizzare un trenino turistico per il trasporto delle persone, e che la documentazione pervenuta è completa;

VISTO che il transito del trenino è soggetto alla disciplina normativa fondata sull'art. 59 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Codice della Strada), che attribuisce a tali veicoli una qualifica atipica, richiedendo quindi un percorso amministrativo e tecnico particolare, differenziato rispetto ai veicoli ordinari;

CONSIDERATO che il Decreto Ministeriale 15 marzo 2007, n. 55, che regola i trenini turistici è necessario il nulla osta da parte dell'Ente proprietario della strada che risulta essere il Comune di Limana nella persona del Sindaco;

RITENUTO di autorizzare il percorso proposto dal richiedente con tutte le prescrizioni da adottare per il corretto svolgimento della manifestazione assunto a protocollo n. 8416 del 21/07/2026;

CONSIDERATO che, per assicurare il corretto svolgimento della manifestazione, è necessario disporre l'adozione di provvedimenti intesi a disciplinare la circolazione veicolare;

VISTO gli artt. 5, 6 e 7 del Decreto Legislativo 30/04/1992 n. 285;

VISTO il Decreto Sindacale n° 2 del 19/02/2024;

ORDINA



COMUNE DI LIMANA

L'istituzione dei seguenti provvedimenti:

dalle ore 19:00 alle ore 23:00 del giorno 29/07/2025:

- **la chiusura del tratto di strada comunale di via Roma a partire dall'intersezione per il cimitero nei pressi del civ. 233 fino all'intersezione di via La Cal con via Sampoi nei pressi del civ.62, e l'istituzione del relativo divieto di transito veicolare esclusi i velocipedi;**

La presente ordinanza è intesa anche a concedere l'autorizzazione al transito del trenino turistico denominato "il puffetto" da parte dell'ente proprietario della strada;

A carico del richiedente:

1. Tutta la segnaletica prevista dal CdS esposta **almeno 48 ore antecedenti** la chiusura;
2. Ad ogni varco di accesso, compresi gli stalli di sosta, lungo tutto il tratto di strada interessato dall'ordinanza, il posizionamento di una transenna ed un volontario che impedisca qualsiasi accesso veicolare non autorizzato;
3. In corrispondenza delle chiusure di via Roma e via La Cal almeno 2 volontari e le relative transenne, la segnaletica e copia dell'ordinanza;
4. Garantire l'accesso a qualsiasi mezzo di soccorso;

La presente ordinanza dovrà essere portata a conoscenza del pubblico mediante l'apposizione dei segnali stradali prescritti dal "Nuovo Codice della Strada" a carico del richiedente il provvedimento stesso.

I funzionari ed Agenti di cui all'art. 12 del D. L. 30/04/1992, n. 285 sono incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente ordinanza e sono altresì autorizzati ad adottare di propria iniziativa, quando siano necessari ed opportuni, eventuali provvedimenti di deroga, tenuto conto di particolari esigenze della circolazione stradale in relazione allo stato della viabilità, al volume del traffico e ad ogni altro pregiudizievole fenomeno.

COMUNICA CHE

A) ai sensi dell'art. 3, comma IV della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss. mm. ed ii., avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

-
- giurisdizionale al TAR del Veneto, nel termine di 60 giorni dalla data di notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge, ai sensi degli artt. 19 e 41 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
- straordinario per motivi di legittimità nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza ai sensi degli artt.8 e 9 del DPR 24 gennaio 1971, n.1199;

B) ai sensi dell'art.5, comma III, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. ed ii. il



COMUNE DI LIMANA

responsabile del procedimento amministrativo è il Sig. Marcon Tiziano e che i soggetti interessati potranno accedere ai documenti presso l'Ufficio di Polizia Locale ubicato in Limana, via Roma 90.

In riferimento alla suesposta ordinanza, si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, dando atto della completa istruttoria ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale per la disciplina del sistema dei controlli interni.

La stampa di copia analogica del presente documento informatico, predisposta secondo le disposizioni di cui all'art. 3 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n.39, è valida ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 bis, comma 4 bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

IL SINDACO

MICHELE TALO

Documento firmato digitalmente

(artt. 20-21-24 D. Lgs. 7/03/2005 n. 82 e s.m.i.)